N. 34870/12 RG NR N. 5310/14 RG TRIBUNALE Inviato estratto al Pubblico Ministero il: N-3^{名の}がRG Dep.Sentenze IRREVOCABILE IL:

N. Reg. Esecuz.

N. Campione Penale

Redatta scheda il:



TRIBUNALE PENALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice dr. Marco Formentin, della sezione penale X, all'udienza del 2 aprile 2015, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

SCARPANTI Silvio, nato a Città della Pieve (PG) il 5.8.1954, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Piero Magri del foro di Milano, sito in Milano, Piazzale Cadorna n. 4 (cfr. elezione di domicilio effettuata all'udienza del 17.11.2014) - PRESENTE

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Claudio Elastici e Piero Magri del foro di Milano, entrambi con studio in Milano, Piazzale Cadorna n. 4

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'art. 81 c.p. e art. 256 comma IV in rel. al co. 1 lett. a) e b) del D. L.vo 152/06 e s.m.i. perché, con più azioni e in tempi diversi, in qualità di legale rappresentante della società "UNIVAR" SpA, con sede legale in Milano via Caldara 21 e sito produttivo in Cusago (MI) via Volta n. 49, società autorizzata in procedura ordinaria dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 205

- del 24/06/2008 all'esercizio di operazioni di deposito preliminare (D115) e raggruppamento preliminare (D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non osservava la prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo citato e nella planimetria annessa all'atto; in particolare:
- a) gestiva kg 92.380 di rifiuti speciali pericolosi denominati "Altri solventi e miscele di solventi alogenati", classificati con codice CER 14.06.02*, destinandoli ad operazioni di recupero (R12) presso impianto ubicato in Germania di cui alla notifica per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti n. IT 013507 e moduli di movimento n-1/15 del 1210.2011 e2/15 del 27/12/2011 =, modificando illecitamente il tipo di operazione di trattamento cui veniva assoggettato il rifiuto, ricevuto e stoccato presso UNIVAR S.p.a. con l'operazione di smaltimento autorizzata (D15)
- b) omissis (capo stralciato e giudicato separatamente).

Fatti commessi in Cusago (MI) e accertati il 6/2/2012, data del controllo documentale e il 23/03/2012 data del sopralluogo."

In esito all'odierno dibattimento, celebratosi in presenza dell' imputato, sentite le parti che hanno adottato le seguenti

CONCLUSIONI

il Pubblico Ministero nella persona di dr. Sessa (V.P.O.):

assoluzione perché il fatto non costituisce reato

il Difensore di parte civile, nella persona di

il Difensore del responsabile civile, nella persona di

la **Difesa**, nella persona dell'Avv. Piero Magri e dell'Avv. Elisa Pigozzi (sostituta ex art. 102 c.p.p. dell'Avv. Claudio Elastici, assente):

in principalità: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine: assoluzione perché il fatto non costituisce reato o per non avere commesso il fatto.

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 2.10.2013 il P.M. in sede disponeva la comparizione di Silvio Scarpanti innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica dandogli carico dei seguenti reati:

"del reato previsto e punito dall'art. 81 c.p. e art. 256 comma IV in rel. al co. 1 lett. a) e b) del D. L.vo 152/06 e s.m.i. perché, con più azioni e in tempi diversi, in qualità di legale rappresentante della società "UNIVAR" SpA, con sede legale in Milano via Caldara 21 e sito produttivo in Cusago (MI) via Volta n. 49, società autorizzata in procedura ordinaria dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 205 del 24/06/2008 all'esercizio di operazioni-di-deposito-preliminare (D115) e raggruppamento preliminare (D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non osservava la prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo citato e nella planimetria annessa all'atto; in particolare:

a) gestiva kg 92.380 di rifiuti speciali pericolosi denominati "Altri solventi e miscele di solventi alogenati", classificati con codice CER 14.06.02*, destinandoli ad operazioni di recupero (R12) presso impianto ubicato in Germania – di cui alla notifica per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti n. IT 013507 e moduli di movimento n 1/15 del 1210.2011 e2/15 del 27/12/2011 -, modificando illecitamente il tipo di operazione di trattamento cui veniva assoggettato il rifiuto, ricevuto e stoccato presso UNIVAR S.p.a. con l'operazione di smaltimento autorizzata (D15)

b) depositava in aree dedicate al solo stoccaggio di rifiuti (rifiuti da imballaggio), altre tipologie di rifiuti da imballaggio, non omogenei tra loro, costituiti da scatole di cartone, scaffali in metallo e cisterne in plastica, in violazione a quanto autorizzato.

Fatti commessi in Cusago (MI) e accertati il 6/2/2012, data del controllo documentale e il 23/03/2012 data del sopralluogo."

Stralciata la posizione dell'imputato relativamente al capo B (definito separatamente), il processo, svoltosi alla presenza dell'imputato (comparso all'udienza del 17.11.2014) veniva istruito mediante l'esame del Mar. Capo Silvio Barioglio, in servizio presso il N.O.E. – Carabinieri di Milano (operante che aveva svolto le indagini), dell'imputato e dei testi della difesa (Giuseppe Viganò, consulente per le merci pericolose della ditta Univar; Amelia Masia, Direttore Amministrativo Finanziario di Univar; Massimo Valisi, SHEQ - Safety Health Enviroment Quality - Manager di Univar).

Con il consenso della difesa, il P.M., all'udienza del 17.11.2014, produceva la c.n.r. dei Carabinieri – N.O.E. di Milano del 11.5.2012, completa dei relativi allegati (annotazione di P.G. del 10.5.2012, verbale delle operazioni compiute, documentazione acquisita dalla ditta).

A sua volta, la difesa produceva, all'udienza del 17.11.2014, documenti come da allegato indice (copia autorizzazione n. 205/2008 del 24.6.2008 rilasciata dalla Provincia di Milano alla ditta Univar S.p.a.; copia autorizzazione IT 013507 relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti inviata dalla Regione Lombardia; copia delle spedizioni nn. 1/15 e 2/15 relative all'autorizzazione IT 013507; copia del contratto intercorso tra Univar e Safechem relativo alla gestione dei rifiuti oggetto delle spedizioni nn. 1/15 e 2/15, nel testo originale inglese e nella traduzione informale in italiano). All'udienza del 11.2.2015, inoltre, la difesa produceva la documentazione relativa alla polizza fideiussoria stipulata per le due spedizioni in questione ed il provvedimento di liberazione della polizza emesso da Regione Lombardia in data 20.2.2012.

All'udienza del 2.4.2015 il Tribunale dichiarava utilizzabili gli atti ai fini della decisione e le parti formulavano le rispettive conclusione nei termini in epigrafe indicati. Indi il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava pubblica lettura del dispositivo, riservandosi il termine di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni, attesa la complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, oltre che il carico dell'Ufficio.

Dalla cn.r. in atti e dalla deposizione del teste Barioglio (cfr. trascrizioni dell'udienza del 17.11.2014, pagg. 10 ss.) emerge che. tra febbraio e maggio 2012, i Carabinieri – N.O.E. di Milano.

Usf

nell'ambito dell'attività di controllo sulle operazioni di spedizione di rifiuti verso l'estero, svolta d'intesa con la Regione Lombardia, sottoponevano a verifica la documentazione relativa a spedizioni di rifiuti transfrontalieri effettuata dalla ditta Univar s.p.a., con sede produttiva a Cusago (MI), via Volta n. 49/51, di cui l'imputato, all'epoca dei fatti, era amministratore unico e legale rappresentante.

Dalla documentazione acquisita, in particolare, emergeva che la ditta Univar s.p.a. svolgeva, presso il sito produttivo di Cusago (MI) attività di tipo logistico, finalizzata al confezionamento ed alla commercializzazione di prodotti chimici, che venivano prodotti ed importati all'estero (in prevalenza Belgio e Germania). Nell'ambito di tale attività, la Univar stoccava in cisterne interrate il prodotto finito, lo confezionava e lo vendeva al cliente.

In tale contesto, il sito era stato autorizzato a ricevere rifiuti speciali pericolosi e-non-pericolosi dalla Provincia di Milano con D.D. n. 205 del 24/6/2008 (cfr. doc. 1 della produzione della difesa), ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n. 152/2006 per le sole operazioni di smaltimento:

- D15 "deposito preliminare ... prima di una delle operazioni da D1 a D14 ...";
- D13 "raggruppamento preliminare ... prima di una delle operazioni da D1 a D12 ...".

Nell'ambito di un accordo quadro "per il riempimento di 200 litri di Safe – Tainer Systems" stipulato con la ditta Safechem Grou Europe GmbH (cfr. docc. 5 e 6 della produzione della difesa), la Univar aveva assunto l'incarico di effettuare, per conto della Safechem, spedizione transfrontaliera di rifiuti ai sensi del Reg. (CE) del 14 giugno 2006 (in vigore dal 12 luglio 2007)¹.

A tal fine, la ditta Univar si era attivata presso Regione Lombardia, presentando all'uopo la documentazione richiesta e con la notifica IT 13507 (polizza fideiussoria 1914440 – cfr. produzione della difesa del 11.2.2015) la società era stata autorizzata, con fax della Regione del 14.12011 (doc. n. 2 della produzione della difesa), in qualità di "notificatore" ai sensi del vigente Reg. (CE) 1013/2006 all'esportazione:

- del rifiuto speciale pericoloso denominato "altri solventi e miscele di solventi. alogenati" (tetracoloetilene e tricoloroetilene), classificato con codice CER 14.06.02* e destinato all'impianto tedesco Blum Gmbh sito in Melle, per l'operazione di recupero intermedio R12;
- di complessive 200 tonnellate per n. 15 spedizioni, delle quali solo 2 venivano effettivamente compiute, come attestato dai moduli di movimento n. 1/15 e n. 2/15 (cfr. docc. nn. 3 e 4 della produzione della difesa), nel novembre e dicembre del 2011.

Nel corso delle verifiche sui registri carico/scarico e dei formulari attestanti la tracciabilità (origine, gestione, destinazione – cfr. copia dei registri allegata alla c.n.r.) dei rifiuti oggetto delle due esportazioni, emergeva che la Univar ritirava dai suoi clienti rifiuti CER 14.06.02*, confezionati in fusti metallici di colore verde da 210 litri, con la causale smaltimento D13 (cfr. casella 5 dei FIR in all. 4 alla annotazione di P.G. in atti) e, dopo averli stoccati e tenuti in deposito preliminare, li esportava "tali e quali", ovvero con lo stesso codice CER e tipologia di imballo, in Germania, con la causale R12 (cfr. casella 11 mod. 1/B transfrontalieri).

Ad avviso degli operanti, si palesava, pertanto, il mutamento del tipo di operazione cui veniva assoggettato il rifiuto, traslata da canale di smaltimento (D) al canale recupero (D): ciò di fatto non sarebbe stato permesso dalla normativa vigente, in quanto un rifiuto destinato a smaltimento, seppur per una operazione non finale quale lo stoccaggio D15 o il raggruppamento D13 cui la società, nel

MA

In particolare, l'iter burocratico previsto dal regolamento in questione prevede che il soggetto interessato all'esportazione denominato "notificatore" debba richiedere ed ottenere, mediante la presentazione di varia documentazione, dalle Autorità di spedizione, transito e destinazione l'autorizzazione all'esportazione denominata "notifica"; essa si materializza nel rilascio di un documento di notifica (c.d. all. IA), numerato con sigla alfa – numerica (le prime due lettere indicano il paese di spedizione, ad es. IT) e riportante i dati riepilogativi delle spedizioni da effettuare.

Ottenuta questa autorizzazione, prima dell'inizio effettivo dell'esportazione, il notificatore deve presentare una garanzia finanziaria (fideiussione) sulla base delle caratteristiche di pericolosità del rifiuto e del numero delle spedizioni previste (D.M. 370/98). Una volta ricevuta la polizza, o più polizze, in originale dal notificatore, l'Autorità di spedizione rilascia documenti di movimento (c.d. all. 1/B) numerati dal n. 1 al n. di spedizione totali previste dalla notifica. Per una notifica che prevede più spedizioni possono essere stipulate più fideiussioni a garanzia di varie tranche di spedizioni.

caso di specie, era autorizzata, deve poi essere smaltito sempre con una delle operazioni di smaltimento da D1 a D12 (allegato C, parte quarta D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

In base a tali risultanze di indagine, veniva dunque contestato all'imputato, quale legale rappresentante della ditta Univar s.p.a., sede di Cusago, di avere violato le prescrizioni dell'autorizzazione n. 205/2008 rilasciata dalla Provincia di Milano in data 24.6.2008, in quanto, essendo autorizzata la ditta unicamente ad operazioni di smaltimento, aveva inviato i rifiuti in Germania con la causale R12, che per la normativa vigente è un'operazione di recupero (cfr. deposizione teste Scarpanti, pagg. 11 s. delle trascrizioni).

A fronte delle accuse mosse, la difesa dell'imputato introduceva in giudizio elementi volti a contestare, sotto diversi profili, l'impianto accusatorio.

Anzitutto, la difesa contesta, sotto il profilo materiale, la sussistenza stessa dell'elemento materiale del contestato reato.

Dalla testimonianza resa da Giuseppe Viganò, consulente della ditta Univar per quanto riguarda la gestione delle merci pericolose emerge (cfr., in particolare, pagg. 5 ss. delle trascrizioni) che era la prima volta che la ditta in questione effettuava trasporti transfrontalieri di rifiuti. Per tale motivo aveva fin da subito attivato una interlocuzione con l'apposito ufficio della Regione Lombardia (Ufficio Transfrontalieri) al fine di ottenere la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. 2006, n. 152 e del Reg. (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006. A tal fine era stata descritta nel dettaglio l'operazione che si intendeva effettuare (R12), si era esibita l'autorizzazione della Provincia di cui la ditta era munita, il contratto con Safechem sottostante alla spedizione di rifiuti e prodotta tutta la documentazione richiesta dalla Regione (cfr. pag. 6 delle trascrizioni: "diciamo che abbiamo avuto parecchi incontri con la Regione, sono durati più di un anno e mezzo per cui abbiamo un po', con questa procedura di notifica, fornito tutto quello che la Regione ci chiedeva, compresa autorizzazione di stoccaggio. Adesso a memoria ... sono passati ormai quattro o cinque anni e l'elenco di tutti i documenti che abbiamo mostrato alla Regione non li ricordo, però sono quelli che, diciamo, prevede il regolamento").

Per eseguire materialmente il trasporto, inoltre, Univar si era avvalsa di un trasportatore particolarmente qualificato, che veniva normalmente utilizzato dalla CCR di Torino, ditta a cui, di regola, si rivolgeva la stessa Univar per effettuare i trasporti transfrontalieri di rifiuti (cfr. deposizione Viganò, pag. 5).

Infine, anche sotto il profilo finanziario la spedizione era avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria. Come evidenziato dalla teste Amelia Masia, Direttore Amministrativo Finanziario di Univar, infatti, la polizza fideiussoria originariamente stipulata a garanzia del trasporto, su richiesta della Regione, non appena si era appreso che la destinazione finale non era Blum di Malle, ma Schkopau, era stata estesa in modo da coprire anche il tragitto tra queste due località (cfr. pag. 14 delle trascrizioni del 11.2.2015).

La difesa, infine, come ricordato in precedenza, produceva l'autorizzazione "senza condizioni" al trasporto transfrontaliero di rifiuti rilasciata dalla Regione con fax del 14.1.2011 e la missiva del 20.2.2012 della medesima Regione Lombardia, a firma della referente per l'istruttoria della pratica, Giuseppina Bedeschi, con cui la Regione, dato che l'autorità competente dello stato di destinazione dei rifiuti aveva rilasciato certificazione del corretto smaltimento dei rifiuti inviati con i bollettini nn. 1/15 e 2/15, liberava la polizza fideiussoria stipulata da Univar per l'importo di euro 251.390,56.

Alla luce di tali elementi, la difesa dell'imputato ha dunque osservato che il reato nella sua materialità non risulterebbe integrato. Rileva, infatti, la difesa, che la spedizione transfrontaliera di rifiuti ricade nella competenza della Regione ed è soggetta alla specifica disciplina di cui all'art. 194 T.U. Ambientale e del Reg. (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006, che nel caso di specie è stata puntualmente osservata. Nella prospettiva della difesa, in definitiva, l'autorizzazione della Regione al trasporto transfrontaliero terrebbe luogo anche dell'autorizzazione della Provincia all'operazione di recupero del rifiuto, senza ulteriore necessità di autorizzazione da parte di quest'ultimo ente. Ad avviso di questo decidente, la tesi difensiva non è corretta.

MA

Come giustamente osservato dal P.M. nella sua requisitoria, differente è l'ambito di applicazione della disciplina dei trasporti transfrontaliera di rifiuti e quella relativa alle autorizzazioni al recupero e smaltimento dei rifiuti.

Come ben si evince dal comma 1 dall'art 1 (ambito di applicazione), del Reg. CE 1013/2006, la normativa comunitaria istituisce "le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione". In altri termini, la normativa in questione si occupa di assicurare la tracciabilità del rifiuto dal luogo di partenza a quello estero di destinazione, nonché di assicurare il regolare trasporto e trattamento del rifiuto dal paese di origine al luogo di destinazione. Competente all'applicazione di tale normativa è la Regione (art. 195, comma 5, T.U. Ambientale), la quale, in particolare, verifica la regolarità della—— procedura di notifica (art. 4 del Regolamento CE 1013/2006), l'esistenza di un idoneo contratto tra notificatore e destinatario (art. 5), di idonee garanzie finanziarie (art. 6).

Quanto, invece, alle operazioni che vengono svolte dal notificatore e preliminari alla spedizione, si applica la normativa di cui agli artt. 208 ss. T.U. Ambientale, che disciplina, per l'appunto, le autorizzazioni agli impianti allo svolgimento di attività di recupero o di smaltimento dei rifiuti e che prescrive i requisiti formali e sostanziali per il rilascio di tali autorizzazioni. Ai sensi degli artt.208, comma 1, e 210, comma 1, T.U. Ambientale competente al rilascio di tali autorizzazioni è la Regione. Con la determina n. 7851 del 22.1.2002, tuttavia, la Giunta della Regione Lombardia ha delegato alle Province le funzioni amministrative "in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R1, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi". All'epoca dei fatti spettava dunque alla Provincia vagliare le richieste di autorizzazione (o di rinnovo all'autorizzazione) degli impianti, verificando che gli stessi fossero nel possesso dei requisiti tecnici, economici e gestionali per lo svolgimento delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Alla stregua della normativa vigente all'epoca dei fatti vi era dunque un preciso riparto di competenze tra Provincia e Regione e, formalmente, l'ambito di controllo demandato a quest'ultima era differente da quello spettante alla prima.

Non si può, in definitiva, ritenere, come opinato dalla difesa, che il rispetto della disciplina relativa al trasporto transnazionale di rifiuti esaurisse il novero degli adempimenti spettanti all'imputato nel caso di specie: era suo preciso onere attivarsi anche presso la Provincia per ottenere la l'estensione delle autorizzazione alle operazioni di recupero dei rifiuti.

Sotto il profilo materiale risulta dunque integrata la contestata violazione di inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia (peraltro, è lo stesso consulente della difesa ad ammettere che l'attività svolta dalla Univar, nel caso di specie, qualificata con codice R12 era un'attività di recupero e non già di smaltimento – cfr. pag. 9 delle trascrizioni).

La difesa obietta, altresì, che l'imputato è inserito in una organizzazione complessa è non può essere chiamato a rispondere della violazione contestata unicamente in virtù della sua posizione di rappresentante legale dell'ente.

Dall'istruttoria dibattimentale (cfr., in particolare, esame dell'imputato, pagg. 20 ss. delle trascrizioni; deposizione del teste Viganò, pag. 8; teste Masia, pagg. 15 s.; teste Valisi, pagg. 17 ss.), in particolare, è emerso che la Univar è una multinazionale che si occupa della distribuzione di prodotti chimici a livello mondiale (il 99,99% circa del suo fatturato deriva dalla commercializzazione di materie prime di base per vari settori industriali). ha circa 10.000 dipendenti in tutto il mondo, con un'organizzazione al suo interno molto articolata e complessa

La filiale italiana della multinazionale (Univar s.p.a.) nel 2011 aveva 200 dipendenti circa, quattro siti operativi (Torino, Cusago, Gualtieri e Morolo), due uffici commerciali a Firenze e Mestre, gli uffici direzionali ed amministrativi a Milano.

L'organigramma prevedeva come amministratore delegato e direttore generale Silvio Scarpanti. Al di sotto di lui vi era una serie di responsabili di funzione, tra cui il signor Nardella, responsabile

della c.d. "operation" e del sito di Cusago. Alle dipendenze di Nardella, vi era, a sua volta, Ermanno Zani, responsabile operativo del sito in questione e, ad un livello ancora più basso, Alessandro Cerri, responsabile dei rifiuti e Matteo Bianchi, addetto al recupero presso i clienti del solvente esausto. Per il trattamento dei rifiuti pericolosi, inoltre, la società si avvaleva, come ricordato, del consulente Giuseppe Viganò (cfr. deposizione teste Valisi, pagg. 18 s.).

Nel caso di specie la spedizione transfrontaliera dei rifiuti costituiva uno dei servizi che Univar si era impegnata a svolgere per conto di Safechem nell'ambito dell'accordo quadro di cui si è in precedenza parlato (docc. 4 e 5 della produzione della difesa). Safechem, a sua volta, era una società che si occupava della gestione dei solventi clorurati, partecipata al 100% dalla società tedesca Dow Chemical, partener di riferimento di Univar (come precisato dalla teste Masia, Dow Chemical garantiva ad Univar il 50% dei prodotti che poi venivano rivenduti da Univar ai suoi clienti – cfr. pag. 15 delle trascrizioni).

L'importo dei servizi di logistica che Univar aveva assicurato a Safechem in relazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti era decisamente marginale rispetto al fatturato della Univar: per tali servizi, infatti, era previsto un corrispettivo di 8.000/10.000 euro, mentre l'intero fatturato di Univar s.p.a. era di 180 milioni di euro. Non si trattava, dunque, di attività che rientrava nel *core business* della ditta dell'imputato. Per di più, si trattava di un servizio che veniva svolto per la prima volta, a titolo del tutto eccezionale (cfr., in particolare, deposizione teste Masia, pagg. 15 s.).

Nell'ambito dei rapporti con Safechem, l'imputato si era occupato della parte contrattualistica. Gli aspetti operativi, invece, erano stati demandati all'organizzazione e, in particolare, a Cerri e Bianchi che, infatti, risultavano avere firmato i documenti relativi alla spedizione n. 1/15 e n. 2/15 (cfr. esame dell'imputato, pag. 24 delle trascrizioni, e deposizione consulente Viganò, pag. 8).

Essendosi dunque in presenza di un'attività davvero marginale rispetto al core business aziendale, svolta nell'ambito di una organizzazione complessa, con precisa ripartizione delle funzioni, tanto il P.M., quanto la difesa ritengono che l'imputato debba essere mandato esente da responsabilità in quanto, nel caso di specie, la cura degli aspetti tecnici della spedizione transfrontaliera dei rifiuti era stata sostanzialmente delegata ai dipendenti Cerri e Bianchi.

In ultima analisi, le parti sembrano richiamarsi alla giurisprudenza formatasi in materia antinfortunistica e di igiene alimentare, con riguardo al riparto di responsabilità delle organizzazioni complesse.

Ad esempio, in materia di violazione della normativa antinfortunistica, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro (così Cass., Sez. 4, n. 12794 del 06/02/2007 - dep. 29/03/2007, P.G. in proc. Chirafisi e altri, Rv. 236279).

Ritiene questo decidente che la richiamata giurisprudenza non si attagli al caso di specie.

Il nodo problematico, a ben vedere, non è l'osservanza delle prescrizioni concernenti la spedizione transfrontaliera di rifiuti (che, come ricordato, nel caso di specie sono state puntualmente osservate), quanto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 205/2008 rilasciata dalla Provincia, la quale abilitava Univar unicamente ad operazioni di smaltimento di rifiuti.

L'inosservanza di tali ultime prescrizioni integra, sul piano materiale, il contestato reato di cui all'art. 256, comma 4, D. Lgs. 2006, n. 152. Trattasi, in particolare, di un reato proprio, in quanto il soggetto autorizzato è il responsabile ed il garante dell'adempimento delle prescrizioni dell'autorizzazione, così che anche l'inadempimento da parte di un collaboratore risulta imputabile al titolare. La Cassazione, in particolare, ha precisato che la responsabilità del preposto per il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni è configurabile solo ove siano violate quelle che richiedono l'esercizio di limitate mansioni di carattere tecnico e/o

MA

operativo, mentre permane sul soggetto titolare dell'autorizzazione la responsabilità per l'ottemperanza delle prescrizioni che comportano l'adozione di scelte generali ed autonome sull'organizzazione e/o la gestione ovvero che suppongono autonomia finanziaria (così Cass., sez. III, n 13884/2002; Cass., sez. III, n. 20277/2008).

Per consolidata giurisprudenza, inoltre, la c.d. delega di funzioni nell'ambito delle organizzazioni complesse soggiace a precisi requisiti. In particolare, i c.d. obblighi di garanzia possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (così Cass., Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e - altri, Rv. 261108).

In ogni caso, vige anche in materia ambientale il c.d. principio dell'immanenza delle scelte aziendali, già elaborato nel settore della sicurezza sul lavoro, secondo cui, in linea con le previsioni di cui all'art. 2932 c.c., in ogni caso gli amministratori di società "sono solidalmente responsabili se. essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose" (cfr. Cass., Sez. IV, n. 38991/2010).

Nel caso di specie, è indubbio che l'imputato, quale amministratore unico della Univar, era il responsabile ed il garante dell'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 205/2008 rilasciata dalla Provincia.

Per quanto l'organizzazione della Univar fosse complessa, inoltre, la difesa non ha in alcun modo documentato che esistessero atti di delega idonei a trasferire la posizione di garanzia assunta dall'imputato nei confronti dei livelli inferiori dell'organizzazione aziendale.

Peraltro, la scelta di svolgere attività logistica per conto di Safechem in relazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, per quanto si trattasse di attività marginale rispetto al *core business* della società, rientrava comunque nelle scelte produttive/gestionali di pertinenza del vertice dell'organizzazione aziendale, tanto è vero che avevano formato oggetto di apposita contrattazione con il cliente, di cui si era occupato direttamente, per sua stessa ammissione, l'imputato.

Non solo; ma tale attività comportava precisi oneri finanziari (la stipula di fidejussione) che non rientravano certo nell'ambito dell'autonomia finanziaria dei dipendenti Cerri e Bianchi, tanto è vero che le polizze fideiussorie prodotte dalla difesa all'udienza del 11.2.2015 risultano tutte firmate, per conto di Univar, da Silvio Scarpanti.

Lo stesso imputato, inoltre, come emerge dal documento di notifica IT 013507 (doc. 2 della produzione della difesa) si era reso garante, nel caso di specie, degli obblighi connessi alla spedizione transfrontaliera, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità quale "esportatore/notificatore/generatore/produttore" (casella 17). Dalla stessa dichiarazione, inoltre, risulta (casella 11) che l'operazione svolta aveva ad oggetto il recupero di rifiuti, tanto che veniva indicato il codice R12/R2.

In base alla stessa dichiarazione da lui fornita alla Regione, dunque, l'imputato era ben consapevole che andava a svolgere attività di recupero di rifiuti, benchè non ne fosse autorizzato dall'ente competente (Provincia). Ciò nonostante, egli non si è tempestivamente attivato per regolarizzare la posizione della società né per impedire che venissero effettuate operazioni di recupero di rifiuto in assenza dell'autorizzazione della Provincia.

Si deve dunque concludere che lo violazioni oggetto di contestazione rientravano certamente nella sfera di responsabilità dell'imputato.

Obietta, infine, la difesa che l'imputato ha agito sostanzialmente in buona fede.

Come rilevato dal consulente Viganò, infatti, nell'istanza presentata dalla ditta Univar alla Regione era stato esplicitato che l'operazione che Univar andava a compiere era qualificabile come recupero di rifiuti. Alla stessa Regione, inoltre, era stata prodotta l'autorizzazione n. 205/2008 rilasciata dalla Provincia, da cui si evinceva che Univar era abilitata alle sole operazioni di smaltimento di rifiuti.

Molteplici, inoltre, erano state le interlocuzioni tra i rappresentanti della Univar e la Regione finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per la spedizione transfrontaliera di rifiuti. Ciò nonostante, la Regione mai aveva mosso obiezioni di sorta sul tipo di operazione che la ditta andava a svolgere ed aveva autorizzato senza condizioni le spedizioni transfrontaliere, così ingenerando nell'imputato la convinzione della regolarità del suo operato (cfr. deposizione Viganò, pag. 11 delle trascrizioni: "... Univar ha presentato in Regione quello che aveva, l'autorizzazione che non era R, ma era D voglio dire. Quello che vorrei dire è che la Regione non si è mai sognata di dirci "Guardate che voi questa attività di trasporto transfrontaliero sotto il profilo del recupero non potete farla perché voi avete un'autorizzazione che si limita allo smaltimento").

Alla luce di tali circostanze, ritiene, dunque, la difesa che l'imputato sia incorso in un errore sul precetto penale (art. 5 c.p.) da ritenersi "inevitabile" alla luce del comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione e, in quanto tale, scusabile.

Ritiene questo decidente che la prospettazione difensiva non sia condivisibile.

Va osservato, in punto di diritto, che con la nota sentenza n. 364 del 1988 la Corte Costituzionale ha sancito che l'ignoranza sulla legge penale è scusabile ove sia determinata da errore inevitabile.

Il Giudice delle Leggi ha, in particolare, premesso che presupposto del dovere di diligenza relativamente alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti che grava sul cittadino è l'onere dello Stato di metterlo in condizione di poter adempiere al proprio obbligo di informazione.

Muovendo da tale presupposto, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'errore sul precetto sarà inevitabile sicuramente nei casi di mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa per assoluta oscurità del testo legislativo ovvero nei casi di un "gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari" ovvero allorchè l'errore sul precetto sia determinato "da particolari, positive, circostanze di fatto in cui s'è formata la deliberazione criminosa (es. "assicurazioni erronee" di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare; precedenti, varie assoluzioni dell'agente per lo stesso fatto)".

In applicazione di tali principi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che l'errore sulla legge penale è inevitabile ogniqualvolta il cittadino "abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto" (così Cass., SS.UU., n. 8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885).

In seguito la giurisprudenza di legittimità ha ancor meglio definito i contorni dell'inevitabilità dell'errore sul precetto penale, distinguendo diverse ipotesi.

Anzitutto, è stato precisato che l'esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo (così Cass., Sez. 6, n. 6991 del 25/01/2011 - dep. 23/02/2011, Sirignano e altro, Rv. 249451).

Parimenti, è stato ribadito dalla più recente giurisprudenza che "in materia contravvenzionale, la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere. In applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa a violazione della normativa sui rifiuti, la Corte ha escluso che l'invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare (così Cass., Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014 - dep. 09/10/2014.

Paris, Rv. 260657).

Nel caso di specie:

- il dato normativo non si prestava a particolari equivoci. Come in precedenza rilevato, un conto erano le prescrizioni che l'imputato doveva osservare nello svolgimento della sua attività in virtù dell'autorizzazione n. 205/2008 rilasciata dalla Provincia, un conto erano le prescrizioni che riguardavano la spedizione transfrontaliera di rifiuti. Non esisteva previsione normativa alcuna da cui potere inferire che l'autorizzazione rilasciata dalla regione ai sensi degli artt. 194 T.U. ambientale e del Reg. (CE) 1013/2006 potesse sopperire alla carenza di autorizzazione, da parte della Provincia, allo svolgimento di attività di recupero di rifiuti. Né esiste alcun consolidato orientamento giurisprudenziale che legittimi tale conclusione;
- l'imputato era un operatore del settore, che agiva con l'ausilio di una struttura tecnica di supporto e di un consulente ambientale. Egli, pertanto, era certamente nelle condizioni di adempiere all'onere di informazione richiesto per ottemperare alle prescrizioni relative alla sua attività;
- è ben vero che la ditta Univar ha avuto molteplici interlocuzioni con la Regione. Tuttavia: la Regione, come in precedenza evidenziato, non era competente in merito all'autorizzazione all'attività di recupero di rifiuti; la ditta non risulta avere mai posto alla Regione specifici quesiti in merito a tale aspetto; in ogni caso, la Regione non ha tenuto un comportamento positivo tale da ingenerare uno stato soggettivo di buona fede nell'imputato, risultando unicamente che la Regione ha omesso di rilevare l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'autorizzazione n. 205/2008 rilasciata dalla Provincia.

Deve dunque concludersi che l'imputato ha agito con colpa, sia pure lieve, avendo omesso, in modo negligente, di attivarsi tempestivamente per ottenere dalla Provincia l'estensione dell'autorizzazione anche alle operazioni di recupero dei rifiuti.

Ritiene in definitiva questo decidente che, alla luce della compiuta istruttoria dibattimentale, il contestato reato risulti integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.

Rimane, tuttavia, da verificare se possa trovare applicazione, nel caso di specie, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ora prevista dall'art. 131 *bis* c.p. introdotto con il D. Lgs. 28/2015, entrato in vigore nelle more del presente giudizio².

Come chiarito di recente dalla Cassazione (Sez. III, 8 aprile 2015, dep. 15 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto) l'istituto di nuova introduzione ha natura sostanziale ed è sicuramente applicabile con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p.

In questa sede non si può che condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. In effetti, l'inquadramento della "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto"

² Si riporta qui di seguito il testo della norma di nuovo conio:

[«]Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esignita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agiio per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le l'esioni gravissime di una persona.

Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati-della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenutta', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e retterate

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche "quando" la "legge prevede la "particolare Tentura" del Jamo o del pericolo come circostanza attenuante».

nell'ambito del diritto penale sembra una soluzione confortata da numerosi argomenti: la configurazione dell'istituto incentrata su categorie di diritto sostanziale; la definizione in termini di "punibilità" (e non di procedibilità); l'adozione del decreto delegato sulla base dell'art. 1 della legge delega del 28 aprile 2014, n. 67, articolo puntualmente rubricato "delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie"; la collocazione sistematica del nuovo istituto nel capo I del titolo V del codice penale ("Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena").

Questa ricostruzione non sembra possa essere messa in dubbio dalla formula di proscioglimento previsto per il caso di sentenza pre – dibattimentale: sebbene il "nuovo" comma 1-bis dell'art. 469 c.p. contempli la "sentenza di non doversi procedere" – prefigurata piuttosto per epiloghi processuali – tuttavia la disposizione evoca testualmente la categoria della "punibilità" e non invece quella della "procedibilità"; inoltre, può sostenersi che l'adozione della formula di "non-doversi-procedere" sia stata riservata alle sole pronunce pre-dibattimentali per rimarcare, anche da un punto di vista formale, la differenza di efficacia giuridica – nell'ambito del "genus" delle sentenze di non punibilità ex art. 131 bis c.p. – tra decisioni emesse a norma dell'art. 469 c.p.p. e decisioni adottate all'esito del dibattimento o del giudizio abbreviato: soltanto a queste ultime, infatti, il "nuovo art. 651 bis c.p.p. attribuisce "efficacia di giudicato" nei giudizi civili e amministrativi.

Chiarito, dunque, come la causa di non punibilità di nuovo conio, per la sua natura sostanziale, possa trovare applicazione retroattiva in virtù dell'art. 2, comma 4, c.p., occorre verificare se, nel caso di specie, ricorrano i requisiti per potere qualificare il fatto di "particolare tenuità" ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

La norma in questione si applica, anzitutto, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale precisa che si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa sa quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Nel caso di specie, si procede per un reato (l'art. 256, comma 4, D.Lgs. 2006, n. 152, punito con pena detentiva (arresto) congiunta a pena pecuniaria (ammenda) sicuramente inferiore a cinque anni.

Non ricorrono, inoltre, circostanze speciali o ad effetto speciale.

I limiti edittali della norma incriminatrice consentono, dunque, l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.

L'art. 131 bis c.p. richiede, poi, quali condizioni per l'esclusione della punibilità, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale delle disposizione, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo degli "indici criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati (particolare tenuità dell'offesa) si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa del reato, intensità del dolo o grado della colpa).

Come sottolineato dalla sopra richiamata sentenza n. 15449/2015 della Cassazione, "si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 c.p., sussista l'"indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità". In particolare, potranno ritenersi non punibili soltanto "quei comportamenti (non abituali) che,

sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriori considerazione in sede penale".

Così delineati gli "indici requisiti" della nuova causa di non punibilità, va osservato che, ad avviso di questo decidente, l'offensività della condotta oggetto di giudizio appare di modica entità, avuto riguardo alla modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, valutati sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 c.p..

Se è pur vero, infatti, che l'imputato ha effettuato operazioni di recupero intermedio (R12) di rifiuti in violazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione provinciale, è possibile rilevare come tale attività sia stata del tutto eccezionale e sporadica (come ricordato, nel corso del dibattimento è emerso che è stata la prima ed unica volta che Univar ha effettuato trasporto transfrontaliero deirifiuti), abbia riguardato unicamente la spedizione di due carichi di rifiuti su quindici autorizzati dalla Regione in ambito comunitario, sotto la costanze sorveglianza e con costante interlocuzione con un ente (la Regione) che sebbene non specificamente competente per l'autorizzazione ex art. 210 T.U. Ambientale aveva comunque una competenza generica in materia (non si dimentichi che la Regione è titolare originario dei poteri relativi al rilascio delle autorizzazioni per la smaltimento e recupero dei rifiuti che ha unicamente delegato alla Provincia). L'attività non autorizzata, inoltre, non ha cagionato danno alcuno all'ambiente, si è svolta in modo da consentire la piena tracciabilità del rifiuto e senza particolari motivi di lucro (come emerso in dibattimento, il compenso percepito da Univar per questa attività è decisamente minimale rispetto al suo fatturato complessivo).

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, non si può non rilevare come la ditta privata, consapevole della propria inesperienza nell'organizzazione di trasporti trasfrontalieri di rifiuti, abbia sempre cercato di farsi condurre dal competente Ufficio Regionale, interfacciandosi costantemente e producendo allo stesso tutta la documentazione necessaria, descrivendo in modo chiaro la natura dell'attività di recupero di rifiuti che andava a svolgere, adeguandosi a tutte le prescrizioni imposte (come, ad esempio, con riguardo alla polizza fideiussoria). Peraltro, è stata la stessa Regione ad attestare la piena correttezza, sotto il profilo tecnico-sostanziale dell'operato di Univar, rilasciando dapprima un'autorizzazione senza condizioni alla spedizione transfrontaliera e consentendo, al termine delle due spedizioni, lo svincolo della polizza fideiussoria.

Sicuramente sintomatico della particolare lievità della colpa dell'imputato e, per contro, della sua decisa volontà di orientarsi alle prescrizioni dell'amministrazione è la circostanza che, non appena il NOE, in sede di prima verifica, nel febbraio 2012, della documentazione relativa alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, ha rilevato come la ditta non fosse stata autorizzata dalla Provincia ad operazioni di recupero, da subito, in data 22.3.2012, Univar ha presentato alla Provincia di Milano istanza di integrazione della documentazione presentata con le attività di messa in riserva di rifiuti 8R139 per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (cfr. all. 3 all'annotazione di P.G. in atti). Inoltre, Univar, sebbene autorizzata dalla Regione, in attesa dell'autorizzazione della Provincia, non ha dato seguito ad altre spedizioni transfrontaliere.

Oltre che sotto il profilo della condotta, anche sotto il profilo della danno o del pericolo cagionato, la condotta posta in essere dall'imputato appare di scarsissima offensività.

Va premesso che non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi di offensività presunta di cui al comma 2 dell'art. 131 bis c.p.

Passando all'analisi dell'offensività in concreto della condotta, occorre premettere, in punto di diritto, che il reato di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione è un reato formale e di pericolo, poiché "si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni legislative recepite nell'autorizzazione, che da prescrizioni integrative inserite dall'autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge". L'art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 rappresenta "una tipica norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cosiddetta amministravizzazione del diritto penale, cioè dell'apprestamento di una sanzione penale per la

violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza" (così Cass., Sez. III, n. 20277/2008).

E' stato, altresì, osservato come la contravvenzione in questione abbia natura di reato di mera condotta e sussista senza che assuma rilievo l'idoneità della condotta a recare concreto pregiudizio al bene finale, in quanto il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (così Cass., Sez. III, n. 15560/2007 e, in senso conforme, Cass., Sez. III, n. 6256/2011).

Si è dunque sostanzialmente in presenza di un reato di pericolo astratto o presunto, rispetto al quale occorre porsi l'interrogativo se, essendo il reato posto a tutela di beni strumentali o funzionali, l'anticipazione della tutela consenta graduazione nella valutazione legislativa del pericolo.

Ritiene questo decidente, che, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale e-dilegittimità, debba potersi ammettere una valutazione in concreto dell'offensività della condotta anche con riguardo ai reati c.d. formali e di pericolo.

In generale, la Corte costituzionale, con riguardo ad una serie di reati di pura condotta (cfr., in particolare, le sentenze n. 360 del 1995, in tema di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, n. 265 del 2005, in tema di contravvenzione di cui all'articolo 707 c.p., e n. 139 del 2014 in tema di omesso versamento di contributi previdenziali), ha evidenziato la necessità di soffermare l'attenzione sul principio di offensività della condotta, che opera su due piani distinti, rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto di tutela penale (offensività in astratto), e dell'applicazione giurisprudenziale, quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato (offensività in concreto). Secondo i giudici delle leggi, dunque, il principio di offensività ha rilievo costituzionale e spetta comunque al giudice, in presenza di una condotta pur formalmente tipica, il potere – dovere di verificare se tale condotta, avuto riguardo alla *ratio* della fattispecie incriminatrice, sia, "in concreto", palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati.

Facendo applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione, già con riferimento alla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 (particolare tenuità del fatto) ne ha riconosciuto l'applicabilità anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, perché anche per essi il principio di necessaria offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa anche minima al bene protetto, e perché la particolare tenuità si apprezza per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli elementi normativamente indicati e che si individuano, tra l'altro, nell'esiguità del danno o del pericolo, nell'occasionalità della condotta, nel basso grado di colpevolezza (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza della causa di improcedibilità per una condotta di guida in stato di ebbrezza, in ragione dell'esiguità del tasso alcolimetrico, valutato unitamente agli altri indici di tenuità del fatto Così Cass., Sez. 4, n. 24249 del 28/04/2006 - dep. 13/07/2006, Crepaldi, Rv. 234416)³.

ML

³ Leggesi, in particolare, nella motivazione della citata sentenza che "l'esiguità del fatto, invece, attiene ad un modello di tipicità bagattellare, in cui i diversi elementi costitutivi del reato sono graduabili in base ad una formulazione analitica o sintetica dei requisiti in modo da escludere violazioni di principi cardine della Costituzione quali quello di eguaglianza (art. 3 Cost.), quello di tipicità della fattispecie penale e delle cause di esclusione del reato (art. 25 Cost.) e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), e si presenta sussistente anche nel caso in cui si riuscisse a raggiungere un diritto penale minimo, espressione di quella considerazione del diritto e della sanzione penale quale "extrema ratio", giacché, pure in dette fattispecie criminose, potrebbero manifestarsi in concreto fatti di particolare tenuità. La griglia di questi elementi consente di ricostruire la struttura tipica del reato concretamente esiguo, espressione che evidenzia la presenza di un'offensività, anche se minima ("reato"), da valutare in relazione al fatto concreto, in cui non esistono pretese presunzioni legislative, ed alla nozione di esiguità, il cui connotato deve essere ulteriormente chiarito dall'analisi ermeneutica e da un esame complessivo logico - sistematico e teleologico della normativa relativa. Pertanto il meccanismo dell'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto si colloca nell'ambito di più vaste tematiche quali la deflazione penale, la concezione gradualistica dell'illecito ed una lettura "realistica" del dettato costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, mentre il fatto di cui deve essere valutata la tenuità si atteggia a fatto tipico, antigiuridico e colpevole, pur se dotato di un minimo disvalore.

Tali criteri di valutazione paiono applicabili anche nella concreta attuazione dell'art. 131 bis c.p. alle violazioni ambientali, rispetto alle quali non può prescindersi dal considerare la specificità dell'interesse tutelato dalla norma, che sarà individuabile, nelle diverse ipotesi, ad esempio, nella salvaguardia dell'integrità dell'ambiente o della salute delle persone o, ancora, nella corretta gestione dei rifiuti.

In particolare, con riguardo alla condotta di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 2006, n. 152), l'oggetto della tutela, alla luce del principio della necessaria offensività della condotta, pare possa essere individuato nel controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione su aspetti particolarmente rilevanti dell'attività medesima, quali la sicurezza, la salute, ecc. Del resto, l'indicazione di specifiche prescrizioni nei titoli abilitativi in relazione all'attività di gestione di rifiuti, consente, a tal-fine, unapiù puntuale e specifica regolamentazione ed è il risultato di una valutazione complessiva e coordinata dell'impatto ambientale di un insediamento, finalizzata anche ad evitare le conseguenze del rilascio di agenti inquinanti.

Qualora, dunque, la condotta posta in essere dall'imputato non pregiudichi sostanzialmente il controllo della pubblica amministrazione e non esponga a rischio la salute pubblica e l'ambiente, può ipotizzarsi una particolare esiguità del pericolo.

Declinando tali principi al caso di specie, si può osservare che, pur in assenza di una formale autorizzazione della Provincia, l'intera procedura si è svolta sotto il costante controllo della Regione (che, come già più volte evidenziato in precedenza, è titolare originaria dei poteri in materia di autorizzazioni ambientali, i quali risultano, infatti, esercitati dalle Provincie in virtù di deleghe regionali), la quale ha svolto puntuali accertamenti sul piano tecnico, dal recupero del rifiuto nello stabilimento di pertinenza della ditta dell'imputato, fino al luogo estero di destinazione, assicurandosi che la spedizione avvenisse nel rispetto dell'ambiente e che fosse garantita la costante tracciabilità del rifiuto. Nella sostanza, dunque, la Regione ha svolto un controllo, sia pure limitato alle singole spedizioni di rifiuti e non esteso, in generale, allo svolgimento in modo generale e continuativo di attività di recupero di rifiuti, che è parso idoneo, nel caso di specie, a surrogare quello che avrebbe svolto la Provincia ove fosse stata tempestivamente avanzata alla stessa richiesta di estendere l'autorizzazione alle operazioni di recupero, oltre che di smaltimento del rifiuto. Non si può trascurare, infatti, che la Regione, nell'applicare il Regolamento CE n. 1013 del 2006 ha dovuto verificare, tra l'altro, il puntuale rispetto delle norme che lo stesso regolamento pone a tutela dell'ambiente e, in particolare, dell'art. 49, il quale testualmente prescrive:

- che il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottino i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e smaltimento (cfr. comma 1);
- che, nel caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità imponga e si adoperi per garantire che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione (comma 2) e, in particolare, in conformità delle linee guida per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti previste all'allegato VIII al medesimo Regolamento.

Come si può notare, si tratta, in massima parte, dei medesimi aspetti che la Provincia avrebbe dovuto valutare ove fosse stata interessata da tempestiva richiesta di integrazione dell'autorizzazione. L'art. 208, comma 11, D. Lgs. 2006, n. 152, infatti, prevede che l'autorizzazione provinciale "individui le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178", il quale, a sua volta prevede che la gestione dei rifiuti

sicché si attua una forma di "deprocessualizzazione soggettiva" con un'improcedibilità non astratta ed un riferimento ad una fattispecie di reato astratta in sè bagattellare, ma attraverso l'esame di una fattispecie concreta, correlata al suo autore e non limitata al profilo oggettivo, includendo pure quello soggettivo".

⁴ Più nel dettaglio, la norma in questione prescrive quanto segue:

[&]quot;L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

sia disciplinata "al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali"

Non essendo stati pregiudicati i beni finali oggetto della tutela penale (integrità dell'ambiente, salute pubblica e tracciabilità del rifiuto) ed essendo stata solo minimamente intaccata la potestà di controllo della Pubblica Amministrazione e, in particolare, della Provincia (bene strumentale), si può concludere che, nel caso di specie, l'offesa appare di particolare tenuità.

Rimane da verificare se la condotta tenuta dall'imputato, nel caso di specie, possa essere ritenuta non abituale.

Deve escludersi in radice la prima ipotesi di abitualità normativamente prevista al comma 3 dell'art. 131 bis c.p. (autore dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza).

Del pari è da escludersi la seconda ipotesi (commissione di più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate). Nel caso di specie, infatti, la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione ha ad oggetto un'unica operazione, ovvero il conferimento, negli stabilimenti della Univar, di 200 tonnellate di rifiuti proveniente dalla Safechem, affinchè venissero avviati al recupero mediante le spedizioni all'estero (successivamente attuate, come ricordato, solo in minima parte).

Per di più, come evidenziato in precedenza, si trattava di attività svolta da Univar per la prima volta, a titolo del tutto eccezionale ed episodico.

Può, dunque, concludersi che risulta integrato, nel caso di specie, anche il requisito della non abitualità della condotta.

Neppure la circostanza che, originariamente, nel presente procedimento sia stata contestata all'imputato la violazione di un reato della stessa indole (deposito in aree dedicate al solo stoccaggio di fusti di altre tipologie di rifiuti da imballaggio, non omogenee tra loro – capo b) di quello oggetto del presente giudizio, commesso nel medesimo contesto spazio-temporale, vale a modificare tale conclusione.

Occorre in questa sede precisare che se è pur vero che non vi è alcun indizio, nel testo normativo dell'art 131 bis c.p., che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria, è pur sempre necessario, sotto il profilo processuale e nel rispetto del diritto di difesa, che i fatti diversi incidenti sull'abitualità del reato abbiano comunque formato oggetto, sia pure incidentale, di contraddittorio tra le parti nel procedimento relativo al reato per cui si discute dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Nel caso di specie, il capo b) è stato stralciato e definito separatamente (in particolare, mediante oblazione ai sensi dell'art. 182 bis c.p.) e non ha formato oggetto, neppure incidentalmente, del contraddittorio tra le parti nel presente processo: non è dunque possibile affermare, nel presente giudizio, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia commesso, nel caso di specie, più reati

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36:

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12:

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico".

della stessa indole.

P.O.M.

Visti gli artt. 530 c.p.p; 131 bis c.p.; 256, comma 4, in relazione al comma 1, lett. b), D.Lgs. 2006, n. 152;

Assolve Scarpanti Silvio in ordine al reato a lui ascritto per non essere punibile per particolare tenuità del fatto.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni della presente sentenza.

Milano, 2.4.2015

Il Giadice Marco Formenin

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGĜI

= A NAG. 2015

IL CANDELLIERE
IL Sa Daniela DELLO MONACO